

La particolare tenuità del fatto, la “condotta susseguente” al reato e le violazioni lavoristiche ed ambientali

di *Vincenzo Paone*

1. La particolare tenuità del fatto e la “condotta susseguente” al reato. - 2. L’orientamento della Cassazione. - 3. Tenuità del fatto per adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro? - 4. Ancora sul peso da attribuire alla regolarizzazione del reato ambientale.

1. - La particolare tenuità del fatto e la “condotta susseguente” al reato. Il tema della particolare tenuità del fatto continua ad essere al centro della riflessione della Cassazione con riferimento alla materia dei reati relativi alla sicurezza ed igiene sul lavoro e alla tutela dell’ambiente. Questa volta, i Giudici di legittimità si sono soffermati sul rilievo attribuibile alla “condotta susseguente al reato” ai fini dell’applicazione dell’art. 131 *bis* c.p.¹.

In un caso², un datore di lavoro era imputato di plurime violazioni del d.lgs. n. 81/08 per aver omesso di assicurare idonea viabilità nell’area di cantiere e per aver omesso di installare ulteriori dispositivi di sicurezza nell’area esterna ad esso. Nel ricorso per cassazione, l’imputato si doleva che il giudice del merito avesse valorizzato solamente la pluralità delle violazioni e il mancato pagamento della sanzione (il cui pagamento è previsto nell’ambito della procedura estintiva ai sensi dell’art. 301, d.lgs. n. 81/08) senza valutare l’adozione delle misure di sicurezza in tempo immediatamente successivo al fatto e senza tener conto del suo stato di incensuratezza.

Nell’altro caso³, il titolare di un’impresa era imputato del reato di cui all’art. 279, d.lgs. n. 152/06 per aver effettuato senza autorizzazione modifiche sostanziali all’impianto, comportante un incremento quantitativo e qualitativo delle emissioni. Anche in questa occasione, il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità asserendo di essersi attivato per regolarizzare la propria posizione, tanto da ottenere, a distanza di pochi mesi dall’accertamento del reato, il rilascio della autorizzazione unica ambientale.

Prima di commentare le due decisioni, è opportuna una ricapitolazione del tema della condotta susseguente al reato.

In primo luogo, con l’introduzione nel codice penale dell’art. 131 *bis*, il legislatore si è proposto non solo di predisporre uno strumento di deflazione del carico giudiziario, ma soprattutto di attuare il principio di proporzione e meritevolezza della sanzione penale, nel senso che le condotte ritenute in concreto «non gravi» non giustificano il dispendio di risorse e l’applicazione di una pena.

In secondo luogo, la riforma “Cartabia” (d.lgs. n. 150/22) ha modificato sotto vari profili l’art. 131 *bis* c.p. e, per quanto qui di rilievo, ha previsto la valutazione «anche della condotta susseguente al reato» per superare l’orientamento giurisprudenziale che, nella formulazione pre-riforma, escludeva questo criterio facendo leva sul fatto che la norma correla l’esiguità del disvalore del fatto ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado della colpevolezza, dell’entità del danno o del pericolo, e non menziona quelli di cui al comma 2, includenti la condotta susseguente al reato.

¹ L’attenzione riposta dal legislatore sul comportamento “virtuoso” del trasgressore si inserisce in un consolidato interesse politico-criminale per le azioni riparative cioè sulla reintegrazione *ex post* del bene giuridico, in un primo tempo leso o posto in pericolo. In questa ottica, è noto che la legislazione speciale a tutela di beni giuridici di carattere diffuso o collettivo - come la salute e sicurezza sul lavoro, l’ambiente, il paesaggio - sia costellata di norme c.d. “premiali” che prevedono per l’appunto incentivi verso condotte ancorché tardive, ma efficaci per la tutela effettiva del bene giuridico penalmente presidiato.

² Cass. 1° settembre 2025, n. 30030, Lu.Lu., in *Diritto & Giustizia*, 2025, 2 settembre.

³ Cass. 13 ottobre 2025, n. 33653, Ca.Sa., in www.osservatorioagromafie.it.

La nuova disposizione non specifica in cosa debba concretizzarsi la condotta susseguente al reato. Al riguardo, nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/22 si legge che, per riempire questo vuoto, il giudice potrà fare affidamento su una locuzione elastica ben nota alla prassi giurisprudenziale, figurando tra i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133, comma 2, n. 3 c.p.

Sviluppando questo spunto, si può perciò intravedere una prima classe di condotte *post-delictum* di carattere “oggettivamente riparativo” in cui comprendere le azioni “virtuose” tenute dal soggetto agente, purché collegate al reato commesso⁴ e capaci di elidere, almeno in parte, il disvalore attivato dalla condotta inosservante dell'agente. In via puramente indicativa, pensiamo a: restituzioni del maltrattamento e/o risarcimento del danno; ripristino dello stato dei luoghi; eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dall'illecito; rimozioni-demolizioni, certificazioni postume di idoneità; regolarizzazione delle violazioni accertate da organi ispettivi mediante l'adempimento di specifiche prescrizioni.

Meno convincente, invece, è considerare comportamenti susseguenti al reato di carattere “soggettivamente riparativo” come: la collaborazione processuale (confessione spontanea, costituzione presso le pubbliche autorità, rispettosa partecipazione alle udienze); l'attività di partecipazione a programmi terapeutici (es. terapia psicologica) o riabilitativi; corsi di sensibilizzazione ai valori infranti dal reato commesso; percorsi di giustizia riparativa finalizzati a sanare il pregiudizio arrecato dal reato. Infatti, questi comportamenti, oltre a non essere direttamente collegati al fatto commesso, rappresentano un criterio di valutazione della capacità a delinquere del soggetto e ciò non pare conforme al dettato legislativo.

Come spiega anche la Relazione illustrativa al decreto, il legislatore intenzionalmente ha omesso di operare un rinvio all'art. 133, comma 2, n. 3 c.p. perché, nel contesto della disciplina sulla commisurazione della pena, la condotta susseguente al reato è uno degli indici da cui desumere la capacità a delinquere del colpevole, mentre nel diverso contesto della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., la condotta susseguente viene in considerazione quale criterio che può incidere sulla valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico tutelato, concorrendo a delineare un'offesa di particolare tenuità.

Pertanto, il fatto che, a seguito della modifica del 2022, nell'art. 131 *bis* c.p. manchi l'espresso richiamo all'art. 133, comma 2, n. 3 c.p. dimostra che la condotta *post-delictum* non venga in rilievo sotto il profilo della capacità a delinquere del contravventore. Da ciò deriva, in primo luogo, che il comportamento dell'agente è apprezzabile solo quando concorre alla tenuità dell'offesa e non anche quando aggrava l'offesa stessa oppure quando il soggetto resta inerte rispetto all'interesse violato⁵.

In secondo luogo, il nuovo indice di valutazione, ancorato a connotati squisitamente oggettivi perché connessi all'offesa arreccata al bene giuridico, non costituisce un requisito autosufficiente, capace cioè di trasformare l'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p. in una causa di non punibilità “sopravvenuta”⁶.

⁴ Sulla necessità che i comportamenti riparativi si colleghino direttamente al fatto concreto commesso è significativa Cass. 10 maggio 2024, n. 18369, Ti.Be., in *DeJure.it*: in un caso in cui la difesa lamentava che non era stata apprezzata la condotta dell'imputato susseguente al reato di cui all'art. 516 c.p. (contestato per aver impiegato solfiti nella preparazione di salsiccia), consistente nella circostanza che, nei mesi successivi all'accertamento del reato, l'imputato aveva effettuato periodici campionamenti che avevano escluso irregolarità negli alimenti, la Suprema Corte ha sostenuto che possono essere apprezzati i comportamenti successivi alla commissione del reato diretti alla riparazione, all'eliminazione delle sue conseguenze o, comunque, al ristoro dei danneggiati, a condizione che si riferiscano allo specifico fatto di reato commesso e non ad una generica attitudine al maggiore rispetto, da parte dell'imputato, del bene-interesse tutelato dalla norma penale. Nella fattispecie, il giudice di merito aveva valutato che la spiccata gravità del fatto fosse preclusiva dell'apprezzamento dei comportamenti successivi tenuti dall'imputato e la Cassazione ha convalidato questo giudizio affermando che i comportamenti successivi posti in essere dall'imputato non erano diretti alla riparazione delle conseguenze del reato realizzato, ma, più in generale, miravano ad evitare in futuro la commissione di analoghi reati.

⁵ Per la verità, un margine per valorizzare in negativo le condotte susseguenti al reato si potrebbe prospettare in quelle ipotesi in cui il comportamento successivo al reato indichi una maggiore intensità del dolo o della colpa al momento della commissione del fatto.

⁶ Come è noto, tra le cause di non punibilità, vi sono quelle “originarie” e quelle “sopravvenute”. Più comuni sono le seconde come, ad es., lo scioglimento della associazione per i delitti di cospirazione politica o di banda armata (artt. 308 e 309); o la ritrattazione per i delitti di falsità in informazioni o dichiarazioni, o di falsa testimonianza o perizia (art. 376). In queste

La riforma Cartabia ha infatti disposto che la condotta susseguente al reato rappresenti un ulteriore criterio che si aggiunge a quelli già previsti dall'art. 131 *bis* c.p. come dimostrato dalla congiunzione “anche” che apre l'inciso immediatamente successivo al rinvio che la legge opera all'art. 133, comma 1. L'uso della congiunzione di che trattasi non solo sottolinea come la condotta susseguente al reato rilevi in posizione paritaria e in aggiunta ai criteri obiettivi dai quali continua a dipendere la tenuità dell'offesa, ma soprattutto significa che le condotte riparatorie non potranno di per sé sole rendere l'offesa di particolare tenuità, ma potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio di tenuità dell'offesa che ha come fondamentale termine di relazione il momento della commissione del fatto e quindi solo per confermare la tenuità di un'offesa che già è tale.

Da questo punto di vista, non si può negare la sostanziale superfluità del criterio in oggetto perché, se l'offesa non è tenue alla luce degli indici riferiti al momento della commissione del fatto, questo giudizio negativo non potrà neppure essere ribaltato dal *post-factum*. Questo effetto, nonostante i meritori sforzi della dottrina⁷, non pare tuttavia che possa essere superato stante la formulazione letterale della norma. La conferma dell'interpretazione sopra riassunta si può ricavare dalla recente riforma dei reati tributari. In particolare, il nuovo comma 3 *ter* dell'art. 13, d.lgs. n. 74/00, stabilisce che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto disciplinata dall'art. 131 *bis* c.p. (espressamente richiamato), il giudice «valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: *a)* l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; *b)* salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; *c)* l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; *d)* la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

Gli indicatori di cui alle lettere *b*) e *c*), valorizzano la condotta susseguente al reato tributario in chiave di sopravvenuta esiguità, in quanto contribuiscono a ridurre il disvalore originario del reato. Perciò, relativamente a quel settore, la disposizione prevede espressamente che la condotta susseguente al reato sia prevalente sugli eventuali elementi ostativi rappresentati dalla modalità della condotta e dalla non esiguità del danno o del pericolo. Il punto, però, è che questa normativa è speciale e quindi, in forza del canone *ubi lex volui ibi dixit*, non è “esportabile” in ambito generale.

situazioni, dopo che il reato è stato commesso, una condotta del suo autore pone rimedio all'offesa. Le cause originarie, invece, sono contemporanee al reato, come nel caso, ad es., del furto a danno di congiunti (art. 649 c.p.). Relativamente alla prima versione dell'art. 131 *bis* c.p., è pacifico che la norma descrivesse una causa di non punibilità “originaria” giacché il fatto non è punibile a seguito di una valutazione giudiziale che considera le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo alla stregua delle quali pervenire al giudizio di tenuità o meno della offesa.

⁷ PIERDONATI, *Verso una tenuità “allargata”. L'introduzione della condotta susseguente al reato nell'art. 131 bis c.p. e il nuovo assetto dell'irrilevanza penale del fatto*, in *Archivio penale*, 2024, 3, 1 ss. il quale osserva che «la condotta susseguente non potrà nemmeno assumere un rilievo poco più che ornamentale o, comunque, periferico nella dimensione interpretativa e applicativa della clausola generale; come sembra invece suggerire, non senza insufficienze, la relazione illustrativa alla riforma, che vorrebbe circoscrivere il post-fatto a un ruolo gregario, esclusivamente confermativo di indici di esiguità già presenti e manifesti alla luce degli altri parametri-base inerenti all'illecito». Lo stesso A. esprime l'idea che il post-fatto vada inteso quale criterio che affianca modalità della condotta ed esiguità dell'offesa e completa il giudizio di tenuità quando detti parametri, in sé e per sé considerati, non diano ancora piena evidenza della sostanziale sproporzione fra pena criminale e reale disvalore del fatto di reato. In questa ipotesi, il post-fatto può contribuire a spingere il disvalore del fatto verso il basso, con una spinta “a sé stante”; vale a dire né di solo supporto agli altri criteri, né di solo bilanciamento del danno o del pericolo prodotti col reato. Tuttavia, l'A. riconosce che l'indice della condotta post-delittuosa conserva un carattere ausiliario rispetto agli altri criteri indicati dalla legge e ciò sia in ragione del tenore letterale dell'art. 131 *bis* c.p. sia perché una valutazione di tenuità del fatto che prescinda dal pregiudizio prodotto e/o dalle modalità offensive della condotta dell'agente non sarebbe compatibile con il diritto penale dell'offesa.

2. - L'orientamento della Cassazione. In una delle prime pronunce emesse dopo le modifiche all'art. 131 *bis* c.p., si è sostenuto che «(...) acquista rilievo anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.»⁸.

Di particolare pregnanza è il passo che segue tratto dalla motivazione «Ciò significa che le condotte *post-delictum* non potranno di per sé sole rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento della commissione del fatto – dando così luogo a una sorta di esiguità sopravvenuta di un'offesa in precedenza non tenue – ma, come detto, potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio sulla misura dell'offesa, giudizio in cui rimane centrale, come primo termine di relazione, il momento della commissione del fatto, e, quindi, la valutazione del danno o del pericolo verificatisi in conseguenza della condotta».

Tanto per rendere più plastico il concetto, prendiamo come esempio una condotta come la rimozione di rifiuti abbandonati illegalmente. Supponiamo che i cumuli di rifiuti abbiano una diversa consistenza quali/quantitativa con i conseguenti rischi, in termini di gravità per l'ambiente, di grado differenziato. Orbene, la rimozione dei rifiuti costituisce in ogni caso un comportamento “virtuoso” e perciò meritevole di attenzione perché ripristina lo *status quo ante*. Ma non vi è dubbio che tale condotta non faccia tornare indietro le “lancette dell'orologio” nel senso che non cancella il diverso livello di pregiudizio derivato all'ambiente per effetto dello scarico di pochi materiali rispetto a quello correlato ad un ingente quantitativo di rifiuti oppure correlato allo scarico di rifiuti pericolosi. Pertanto, un'offesa grave per l'interesse protetto resta tale anche se successivamente sia stata realizzata una condotta riparatoria.

L'orientamento esposto si è affermato senza tentennamenti nella giurisprudenza di legittimità. All'uopo, crediamo utile citare alcune decisioni emesse in materia di reati ambientali ed altre relative a differenti tipologie di fattispecie criminose:

- Cass. 1° febbraio 2024, n. 19637 (nella fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/06, in cui l'imputato aveva anche adempiuto alle prescrizioni impartite ai sensi degli art. 318 *bis* ss., è stata esclusa l'applicazione della causa di non punibilità per l'oggettiva gravità del reato in considerazione della cospicua quantità dei rifiuti scaricati, della loro natura ingombrante, della loro diversa tipologia, dell'estensione dell'area impegnata, della gravità del pericolo di danno cagionato all'ambiente);
- Cass. 30 maggio 2024, n. 34232 (fattispecie di sversamento di rifiuti liquidi in un corso d'acqua: è stato detto che i comportamenti successivi dell'imputato non possono di per sé rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto);
- Cass. 12 settembre 2024, n. 39599 (violazione dell'art. 674 c.p.: la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, consistente nella bonifica dei luoghi, non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto);
- Cass. 14 ottobre 2024, n. 42464 (in un caso di contestazione del delitto di cui all'art. 256 *bis*, d.lgs. n. 152/06, è stata esclusa l'applicazione della causa di non punibilità valorizzando il quantitativo di rifiuti speciali bruciati, il luogo ove la condotta era stata realizzata e l'intensità del dolo; inoltre, è stato ribadito che la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto);
- Cass. 16 dicembre 2024, n. 46231 (in fattispecie di realizzazione di discarica abusiva: la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato – bonifica dello stato dei luoghi – può essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli di cui all'art. 133, comma 1, c.p., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa; in senso conforme, v. Cass. 2 aprile 2025, n. 12667; Cass. 9 maggio 2025, n. 17533);

⁸ Così Cass. 2 maggio 2023, n. 18029, Hu Qinglian, rv. 284.497.

- Cass. 12 maggio 2025, n. 17788 (la Suprema Corte ha premesso che la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato non possa, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto ed ha dunque ritenuto che nella sentenza impugnata veniva dato atto del regolare smaltimento degli alimenti irregolari valorizzando tale circostanza ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma del tutto correttamente escludendone l'incidenza riguardo alla particolare tenuità della condotta, essendo tale smaltimento verosimilmente avvenuto in prossimità del processo e rappresentando una inevitabile conseguenza del reato consumato);
- Cass. 24 giugno 2025, n. 23638 (in fattispecie relativa al reato di bancarotta impropria, la difesa lamentava che non era stato considerato l'intervenuto accordo transattivo tra l'imputato e la curatela del fallimento, che elideva la pericolosità della condotta. La Suprema Corte ha motivato che «(...) le ragioni del rigetto risultano adeguatamente esplicitate nella sentenza impugnata che ha, in buona sostanza, inteso sottolineare l'entità della condotta preferenziale posta in essere dall'imputato a fronte dei crescenti debiti fiscali, previdenziali e verso i lavoratori. Entità della condotta evidentemente non superabile attraverso il dato della transazione col curatore del fallimento, intervenuta per l'importo modesto di soli Euro 12.000 – del tutto sproporzionato rispetto all'intera debitioria accertata in sede fallimentare superiore a due milioni di Euro – che non può quindi in alcun modo risolversi in un elemento di per sé idoneo a scalfire gli altri elementi di segno contrario ravvisati dal giudice»).

3. - *Tenuità del fatto per adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro?* Ora possiamo vedere più da vicino la sentenza n. 30030/2025 in cui si esordisce che «Merita rilevare che l'attuale formulazione dell'art. 131 *bis*, c.p. permette di tenere conto, ai fini dell'applicazione della disposizione, “anche della condotta susseguente al reato”. Tale aspetto è importante per tracciare il confine con l'obbligazione speciale di cui all'art. 301 del d.lgs. n. 81/08, secondo cui il reato si estingue con il pagamento della sanzione, successivo all'adozione delle misure di sicurezza. Con riguardo a quest'ultima disposizione deve osservarsi che l'effetto estintivo si verifica solo una volta verificatesi congiuntamente le due condizioni dell'adozione delle misure e del pagamento della sanzione, restando irrilevante la sola adozione delle misure dovute, senza il pagamento della sanzione⁹, e viceversa. Invece, nel caso dell'art. 131 *bis*, l'adozione successiva delle misure inizialmente (omesse: *n.d.r.*) può essere considerata autonomamente quale indice dal quale dedurre la tenuità del fatto, in quanto qualificabile come “condotta susseguente al reato”. Quest'ultimo rilievo è sicuramente condivisibile perché la regolarizzazione della violazione commessa, mediante il corretto e tempestivo adempimento della prescrizione impartita, rientra nella nozione di «condotta susseguente al reato».

La sentenza poi prosegue osservando che l'adozione delle misure di sicurezza non è comunque sufficiente «dovendo il giudice del merito comunque valutare il valore dell'adempimento, e potendo essere apprezzati indici di segno negativo o cause ostative. Altrimenti, se si consentisse un'applicazione automatica della disposizione si finirebbe per abrogare, nella sostanza, il meccanismo estintivo previsto dalla legislazione speciale».

La Corte ha, infine, enunciato il seguente principio, da valere quale criterio per il giudice del rinvio essendo stata annullata la decisione impugnata: «*in tema di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell'adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell'applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull'episodio concreto, laddove altrimenti un proprio automatismo applicativo genererebbe l'abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all'art. 301 d.lgs. n. 81 del 2008.*

A questo proposito, è opportuno, in via preliminare, segnalare una pronuncia della Cassazione che ha affrontato una problematica analoga a quella qui in esame.

⁹ Una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Infatti, nel caso trattato da Cass. n. 32733/2023¹⁰, il Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva assolto una persona dal reato di cui agli artt. 4, comma 1 e 38, comma 1, legge n. 300/70¹¹ ritenendo sussistente la causa di non punibilità esclusivamente sulla base della condotta successiva al reato: l'imputata aveva infatti ottemperato alla prescrizione di eliminare la contravvenzione e il giudice aveva valorizzato non solo questa circostanza, ma anche il fatto che il pagamento della sanzione fosse avvenuto in data di poco successiva al termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge.

Il Pubblico Ministero, oltre a far notare che il Tribunale non aveva considerato le circostanze del caso concreto afferenti all'esiguità dell'offesa, aveva messo in risalto che il Giudice avesse valorizzato un mero adempimento burocratico (pagamento della sanzione in forma ridotta) che non aveva nulla a che vedere con la fattispecie di reato contestata e che, a stretto rigore, non poteva essere neppure qualificato come un comportamento successivo rilevante agli effetti dell'art. 131 *bis* c.p.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso asserendo che «Sotto un primo profilo la decisione del Tribunale di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. è stata argomentata in ragione della tenuità dell'offesa per avere, P.C., eliminato le conseguenze del reato avendo ottenuto l'autorizzazione all'impiego dei mezzi di controllo dei lavoratori e corrisposto la sanzione amministrativa seppur tardivamente».

Questa "tacitiana" conclusione non può non suscitare perplessità¹² anche alla luce della successiva sentenza n. 35525/2024¹³, in cui era stata contestata l'inosservanza dell'art. 109, d.lgs. n. 81/08¹⁴: nella specie, l'imputato invocava l'applicazione della causa di non punibilità avendo provveduto ad apporre la specifica recinzione, ma, questa volta, la Suprema Corte ha invece ritenuto che «il Tribunale avesse correttamente fatto emergere l'intensità del pericolo posto in essere dalla contestata violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, non estinta per il mancato pagamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 758/94: se il pagamento dell'oblazione, cui il contravventore viene ammesso a seguito dell'eliminazione della violazione in conformità alle prescrizioni impartite dallo stesso ispettorato del lavoro che ha contestato l'irregolarità, configura una causa di estinzione del reato, così come previsto dall'art. 21, ne consegue, del resto, che il mancato pagamento della somma prescritta in sede amministrativa non elimina, per effetto del successivo adempimento, la contravvenzione già perfezionatasi in tutti i suoi elementi costitutivi al momento della constatazione. Ebbene, la natura di reato di pericolo presunto rivestita dalla contravvenzione in esame implica una valutazione complessiva della condotta criminosa, sulla base degli elementi indicati dal primo comma dell'art. 133 cod. pen., correlata alla lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma penale, che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta in termini di possibile disvalore. Disamina questa che è stata puntualmente effettuata dal giudice

¹⁰ Cass. 27 luglio 2023, n. 32733, P.R. in proc. P.C., in *DeJure.it*.

¹¹ Installazione all'interno dell'officina di un impianto di videosorveglianza in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali ovvero di un'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

¹² Le perplessità aumentano se si tiene conto che in motivazione è stato citato un precedente (Cass. 12 gennaio 2018, n. 893/2017, P.M. in proc. Gallorini, rv. 272.249-01) in questi termini: «Questa Corte di legittimità aveva, sin prima della riforma c.d. Cartabia, affermato la rilevanza dell'avvenuta eliminazione delle violazioni contestate che, in un caso analogo di eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, ne aveva ritenuto la rilevanza a tali fini, ed aveva annullato la sentenza impugnata, atteso che l'esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza». Per debita chiarezza, si fa presente che la sentenza in questione dice esattamente l'opposto di quello che gli viene attribuito: infatti, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica che si doleva che il Tribunale avesse ritenuto che la mera eliminazione della situazione antigiuridica integrasse il requisito richiesto dall'art. 131 *bis* c.p., la Corte aveva stabilito che «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. non rileva la mera condotta *post-delictum*, sicché l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato non integra di per sé una lieve entità dell'offesa, atteso che l'esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza».

¹³ Cass. 23 settembre 2024, n. 35525, Se.Fr., in *Diritto & Giustizia*, 2024, 24 settembre.

¹⁴ Mancata recinzione di sicurezza dei lavori in una zona del cantiere interessata da transito di pedoni.

di merito il quale, rispetto ad un pericolo ritenuto di grande intensità – senza che ciò venisse peraltro specificamente contestato dal ricorrente – ha ritenuto recessiva la condotta susseguente al reato, seppur valutata. Conformemente a quanto previsto dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dalla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, il Tribunale ha, cioè, comparato l'elemento negativo – la pericolosità della condotta – e quello positivo – la condotta susseguente al reato – ed in questa comparazione ha ritenuto, in assenza di specifica contestazione sul punto, che l'elemento negativo fosse preponderante sull'elemento, sia pur positivo, della condotta *post-factum*, di talché correttamente ha ritenuto di escludere, sia pur con motivazione succinta, la particolare tenuità della condotta».

Tornando alla pronuncia oggetto del presente contributo, notiamo, prima di tutto, che la Suprema Corte, almeno in modo esplicito, non ha richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza in tema di valutazione della condotta *post-delictum* e del suo “peso” rispetto agli altri indici-criteri dettati dall'art. 131 *bis* c.p.

Certo, la sentenza afferma che l'adozione delle misure di sicurezza, quale condotta susseguente al reato, non è sufficiente per dedurre la tenuità del fatto, il che è in linea con l'orientamento secondo cui il solo comportamento “virtuoso” tenuto dopo il reato non possa rendere tenue un'offesa che tenue non è.

Inoltre, la sentenza afferma che il giudice del merito deve effettuare una valutazione sull'episodio concreto e, se ben intendiamo quest'ultimo concetto, viene posta al centro del giudizio l'entità dell'offesa al momento della commissione del fatto.

Tuttavia, se la Suprema Corte non voleva discostarsi dall'orientamento fin qui maturato, era preferibile esprimere più chiaramente il proprio pensiero. Infatti, secondo la sentenza in rassegna, per evitare che l'apprezzamento della condotta *post-factum* possa tradursi in un automatismo capace di condurre all'abrogazione tacita della normativa speciale di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, occorre valutare il valore dell'adempimento (delle prescrizioni imposte ex d.lgs. n. 758/94: *n.d.r.*).

Ma tale indicazione è talmente generica da essere praticamente inutilizzabile. Basti, infatti, pensare ai molteplici significati della citata locuzione, come, ad esempio, l'impegno finanziario occorrente per l'adozione delle misure, l'aderenza al progresso tecnologico, l'efficienza in chiave prevenzionistica, la tempestività con la quale sono state realizzate e via discorrendo.

Inoltre, a prescindere dall'ambiguità dell'espressione, la Corte sembra focalizzare l'attenzione sul valore intrinseco della condotta riparatoria – e cioè delle misure di sicurezza adottate dopo l'accertamento del reato – tralasciando il disvalore originario della condotta criminosa tenuta.

Ciò risulta dal fatto che la Suprema Corte ha annullato la decisione del giudice del merito che aveva negato l'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. considerando soltanto la pluralità delle contravvenzioni riscontrate in sede di ispezione, senza valutare la successiva adozione delle misure di sicurezza.

Orbene, le ragioni per le quali la sentenza del Tribunale è stata annullata con rinvio non convincono del tutto. Va, infatti, ricordato che, in giurisprudenza, sulla scia di Cass. Sez. Un. n. 13681/2016¹⁵, è ricorrente l'affermazione che la particolare tenuità del fatto è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa), quanto del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa. Il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel comma 1 dell'art. 131 *bis* c. p. sono cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare

¹⁵ Cass. Sez. Un. 6 aprile 2016, n. 13618, Tushaj, rv. 266.590, in *Giur. it.*, 2016, 1731. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 *bis* c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c. p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

tenuità dell'offesa ed alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.

In questa ottica, il Tribunale aveva menzionato un elemento (la pluralità delle violazioni) che si riallaccia all'art. 133, comma 1, c.p. e perciò la mancata valutazione della specifica condotta susseguente al reato poteva anche non rilevare¹⁶ perché il giudizio negativo sull'esiguità dell'offesa non poteva comunque cambiare pur considerando l'adozione tardiva delle misure di sicurezza.

In casi analoghi, la Cassazione era stata più netta.

Nella vicenda trattata da Cass. n. 21280/2025¹⁷, in cui era stata contestata la molteplice violazione della normativa antinfortunistica, il Procuratore della Repubblica aveva censurato che il giudice avesse ritenuto la particolare tenuità del fatto in ordine ai tredici reati ascritti valorizzando solo l'ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza.

La Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato che «laddove si intenda valorizzare la condotta susseguente al reato, andrà tuttavia verificato, in concreto, in cosa sia consistita, quali effetti abbia avuto e quali violazioni abbia riguardato l'adempimento postumo di cui vi è menzione nella sentenza impugnata e andrà comunque considerato che, in ogni caso, tale condotta, pur se costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, c.p.».

Anche Cass. n. 26974/2025¹⁸ si muove nella stessa linea. Pur ritenendo che non sussistono ostacoli all'applicazione dell'art. 131 *bis* c. p. anche all'ipotesi in cui sia stata svolta la procedura estintiva, la Cassazione ha concluso che non potesse trovare applicazione la causa di non punibilità in quanto la pluralità delle violazioni incideva sull'offensività della condotta e in particolare sull'entità del pericolo derivato, certamente non esiguo, in relazione all'esposizione di una pluralità di lavoratori a molteplici fattori di rischio. Per inciso, la motivazione mette l'accento sul fatto che la generalizzata applicazione della causa di non punibilità a questi casi potrebbe condurre ad effetti aberranti, risolvendosi nella creazione di un sistema in cui l'indagato che ha adempiuto alle prescrizioni potrebbe, omettendo di pagare la somma dovuta, ottenere un esito processuale favorevole, con evidente torsione del sistema.

In conclusione, la sentenza n. 30030/2025 si presta ad una lettura fuorviante con riferimento ai rapporti tra l'istituto di cui all'art. 131 *bis* e la disciplina di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro contenuta nel d.lgs. n. 758/94 richiamato dall'art. 301, d.lgs. n. 81/08.

Va invece sottolineato che il giudizio circa la responsabilità per il reato commesso debba essere tenuto nettamente distinto dallo svolgimento e dall'esito della procedura incidentale prevista nel decreto n. 758. Infatti, il mancato/irregolare/tardivo adempimento delle prescrizioni impartite o il mancato/tardivo pagamento della sanzione impedisce al contravventore di giovarsi della speciale causa di estinzione del reato. Però, nel momento in cui riprende il suo corso il procedimento penale, compresa perciò l'indagine volta a valutare la congiunta sussistenza dei requisiti per applicare l'art. 131 *bis* c.p., il precipuo oggetto dell'apprezzamento giudiziale è il comportamento tenuto in violazione della norma incriminatrice e non quanto è avvenuto nella fase della procedura estintiva.

Insomma, le modalità della condotta da valutarsi ai fini della causa di non punibilità sono soltanto quelle attinenti alla condotta criminosa e non quelle attinenti alla condotta riparatrice; analogamente, la colpa da prendere in considerazione non è quella che ha accompagnato l'imputato nella fase di adempimento delle

¹⁶ Ricordiamo che la motivazione in senso negativo può risultare anche implicitamente dall'argomentazione complessivamente svolta.

¹⁷ Cass. 6 giugno 2025, n. 21280, P.R. in proc. Du.Sw., in *DeJure.it*.

¹⁸ Cass. 23 luglio 2025, n. 23964, Co.Gi., in *DeJure.it*.

prescrizioni impartite, ma quella relativa alle scelte compiute in precedenza, e cioè nel momento in cui ha violato la normativa di sicurezza.

Solo un rigoroso richiamo ai principi che abbiamo prima esposto può dunque scongiurare il rischio che, attraverso una non meditata valutazione dell'indice rappresentato dalla condotta susseguente al reato, si arrivi alla sostanziale disapplicazione della normativa di cui all'art. 301, d.lgs. n. 81/08.

4. - Ancora sul peso da attribuire alla regolarizzazione del reato ambientale. La sentenza n. 33653/2025 non presenta gli stessi aspetti problematici della sentenza appena esaminata, però, ugualmente, pone qualche interrogativo.

La sentenza, anche in questo caso, senza espressamente chiamare in causa il principio per cui la condotta susseguente al reato può essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, comma 1, c.p., sostiene che «Nel caso di specie, invece, l'intervenuta tempestiva ottemperanza alle prescrizioni impartite, costituiva una condotta *post factum*, elemento fondamentale che il giudice era chiamato a valutare, ed in grado di incidere sul giudizio complessivo dell'entità dell'offesa recata, atteso che l'autorizzazione all'emissione in atmosfera rilasciata ad ottobre del 2021, costituiva il frutto di un lungo *iter* procedimentale voluto dall'imputato (sebbene erroneamente qualificato inizialmente come istanza di rinnovo della precedente autorizzazione anziché come richiesta di nuova autorizzazione per la modifica sostanziale dell'impianto) e scaturito dalla presentazione di una istanza allo Sportello Unico delle Attività Produttive in data 11 dicembre 2018 (avente ad oggetto, appunto, il rinnovo dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera), con conseguente rilascio della nuova AUA al termine del procedimento, una volta riscontrata l'avvenuta ottemperanza».

Peraltro, anche il Procuratore Generale presso la Cassazione aveva concluso ritenendo il ricorso dell'imputato meritevole di accoglimento osservando che «Con mera formula di stile il Tribunale di Trapani ha fatto riferimento a modalità di realizzazione del fatto e a entità delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzate».

Orbene, una cosa è valutare il comportamento susseguente al reato tenuto dal contravventore e altra cosa è ritenere che esso costituisca un elemento fondamentale in grado di incidere sul giudizio complessivo dell'entità dell'offesa recata, capace di ridurre a livelli minimi la stessa.

Non si tratta di istituire una gerarchia tra gli indici-criteri dettati dal legislatore, essendo gli stessi pari ordinati, ma neppure si può dimenticare che nel complessivo giudizio sulla misura dell'offesa è centrale, come primo termine di relazione, il momento della commissione del fatto. Pertanto, è logico che l'analisi della fattispecie concreta, effettuata con tale ottica, abbia la priorità rispetto all'apprezzamento della mera condotta successiva al reato.

Se poi volessimo scendere più nel dettaglio della specifica vicenda trattata dalla Cassazione, si potrebbero sottolineare due circostanze di fatto rilevanti al fine del giudizio sull'offesa.

Infatti, come risulta dalla sentenza in esame, da un lato, l'imputato era titolare di autorizzazione all'immissione in atmosfera per il limite massimo di 100 chilogrammi/g e, all'atto della collocazione dei nuovi macchinari, aveva comunque provveduto all'installazione di quattro nuovi filtri a carboni attivi per 200 chilogrammi/g, con riduzione delle emissioni complessive.

Dall'altro lato, una volta subito l'accertamento nel marzo 2021, l'imputato si era prontamente attivato per concludere positivamente l'iter procedimentale che aveva condotto pochi mesi dopo (precisamente ad ottobre del 2021) al rilascio dell'AUA da parte dell'Amministrazione competente «previa ottemperanza da parte della ditta a diverse prescrizioni, indicate nel parere della STA del 29 luglio 2021».

La prima circostanza, nonostante venga presentata dal ricorrente come un comportamento susseguente al reato, in realtà era una condotta coeva al reato stesso (modifiche sostanziali dell'impianto emissivo senza autorizzazione).

La seconda circostanza, invece, poteva effettivamente integrare un comportamento susseguente al reato meritevole di valutazione.

In questo quadro, l'analisi funzionale all'applicazione della speciale causa di non punibilità si arricchisce di elementi di spiccata significatività. Infatti, il Tribunale, nel considerare le modalità di realizzazione del fatto, avrebbe potuto tenere in conto non solo l'installazione di nuovi punti di emissione in atmosfera, ma anche che, per scelta volontaria dello stesso contravventore, era stata comunque garantita una riduzione delle emissioni complessive.

In secondo luogo, il rilascio dell'autorizzazione segnava la cessazione della condotta antigiuridica: tale fatto era certamente positivo, giacché l'ordinamento favorisce il ripristino della legalità, ma doveva essere valutato unitamente a tutte le altre circostanze, non ultima quella che nel reato permanente, quale era quello contestato all'imputato, caratterizzato dalla persistenza della condotta lesiva, la sussistenza della particolare tenuità dell'offesa è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza stessa¹⁹.

Concludiamo osservando che, anche questa decisione, che ha definito la condotta *post-factum* un elemento fondamentale da considerare nel giudizio sulla tenuità del fatto, contenga un'enfatizzazione del comportamento riparatore che potrebbe esporre l'art. 131 *bis* c.p. al pericolo di sovrapposizione con i meccanismi estintivi delle contravvenzioni nel diritto penale del lavoro, ambientale e alimentare.

Va invece ribadito che, al di là dell'evidente valore positivo riscontrabile in ogni condotta autenticamente riparatoria, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per il disvalore originario dell'offesa non può essere ribaltato dalla valorizzazione del solo comportamento successivo al reato.

¹⁹ Così Cass. 27 novembre 2015, n. 47039, rv. 265.448-01, in *Foro it.*, 2016, 1, II, 1.